

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAIOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

[Relatore ESTERNI – MARIA SERENA CAMBOA]

[Seduta del 13/05/2021]

FATTO

[Con decorrenza dall'1/01/2015 il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio per l'importo finanziato lordo di Euro 32.760,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da Euro 273,00 ciascuna.

Previo emissione di conteggio estintivo dell'8/01/2019, dopo la scadenza di n. 49 rate, il ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel conteggio estintivo venivano abbuonati Euro 288,76 per rimborso delle commissioni per l'intermediario finanziario ed Euro 10,00 per rimborso delle spese di invio delle comunicazioni periodiche non maturate. Con reclamo datato 22/06/2020 il ricorrente chiedeva il rimborso delle commissioni finanziarie ed accessorie non godute per complessivi Euro 2.103,32, oltre eventuali quote insolute.

Il resistente vi riscontrava eccependo l'infondatezza delle richieste, avendo il ricorrente sottoscritto una quietanza liberatoria in cui aveva dichiarato di aver ricevuto il rimborso della quota non goduta delle commissioni ripetibili e di rinunciare alla corresponsione di somme ulteriori, nonché la natura *up front* delle commissioni di distribuzione ed il già avvenuto rimborso mediante l'abbuono nel conteggio estintivo della quota ripetibile delle commissioni per l'intermediario finanziario (calcolata in base al piano di ammortamento) e delle spese di invio delle comunicazioni periodiche non maturate, e riferiva di aver già rimborsato le quote insolute.

Con ricorso del 9/02/2021 il ricorrente insiste nelle richieste, oltre interessi legali maturati dalla data del reclamo e spese legali.

Il resistente nelle proprie controdeduzioni ribadisce quanto già dedotto in risposta al reclamo; inoltre, sostiene l'inapplicabilità al caso di specie della decisione della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019 e produce copia del piano di ammortamento.

DIRITTO

Oggetto del presente procedimento è la richiesta di riduzione del costo totale di un finanziamento anticipatamente estinto mediante rimborso dei costi ivi applicati, in base al combinato disposto degli artt. 121, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – T.U.B.), che indica la nozione di costo totale del credito, e 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In via preliminare, però, occorre valutare se la sottoscrizione da parte del ricorrente della quietanza liberatoria del 17/01/2019, contenente una dichiarazione di ricezione di rimborsi e contestuale rinuncia alla corresponsione da parte della resistente di ulteriori somme di denaro, non disconosciuta dal ricorrente, possa precludere l'esame nel merito della fattispecie.

Invero, nella quietanza non è espressamente trascritto che, a fronte degli abbuoni ricevuti, il ricorrente rinuncia ad ogni ulteriore pretesa ed azione legale nei confronti del resistente. Ne deriva che la dichiarazione ha, al più, natura di una mera accettazione di somme (peraltro per importi non rispondenti a quelli riportati nel conteggio estintivo, evidentemente a causa di un refuso), ma non contiene un'espressa rinuncia all'azione nei confronti del resistente, tale da rendere il successivo ricorso improcedibile (ciò alla luce dell'orientamento consolidato dei collegi territoriali ABF circa l'inidoneità delle quietanze liberatorie ad essere considerate transazioni in quanto mancanti dell'identificazione della *res litigiosa*, delle reciproche concessioni e della volontà abdicativa all'azione nei confronti del resistente; cfr. tra le più recenti, Collegio di Palermo, decisione n. 8001/2021; Collegio di Bari, decisione n. 4438/2020).

In base al precedente orientamento dell'ABF (per tutte, decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), anche e soprattutto alla luce della disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento doveva essere rimborsata al mutuatario la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, distinguendo fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni *up front*), ritenuti non ripetibili, e oneri che maturano nel corso dell'intera durata del rapporto negoziale (commissioni *recurring*), rimborsabili in proporzione alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio *pro rata temporis*: l'importo da restituire si ottiene dividendo l'importo della commissione per il numero totale delle rate del finanziamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue al momento dell'estinzione anticipata).

In ogni caso, qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara ed univoca nell'individuare la natura *up front* o *recurring*, o sia del tutto assente in contratto, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, cod. cons. l'intero importo della commissione deve essere rimborsato col sopradetto criterio *pro rata temporis*.

All'esito di un procedimento avviato ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di ottenere la esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato

la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, al fine di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, la Corte di Giustizia Europea, con decisione emessa in data 11/09/2019 in causa C-383/18, ha statuito che ai sensi dell’art. 16 della Direttiva *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, investito della questione relativa agli effetti del citato provvedimento, con decisione n. 26525/2019 ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.

Inoltre, con argomentazione cui questo Collegio ha aderito, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Alla luce di tutto quanto sopra, nel caso di specie, considerato che le commissioni per l’intermediario finanziario non ripetibili e quelle per l’agente hanno natura *recurring* poiché destinate a remunerare anche attività continuative del prestito, il resistente è tenuto, in base al criterio *pro rata temporis* su n. 71 rate residue del prestito, al pagamento delle seguenti somme:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	4,90%					
Denominazione		% rapportata al TAN	37,47%					
Commissioni intermediario finanziario non ripetibili				2.568,76 €	Recurring	1.519,85 €	288,76 €	1231,09 €
Commissioni per l’agente				1.474,20 €	Recurring	872,24 €		872,24 €
Totale								2.103,33 €

importo complesso da contenere nei limiti della domanda avanzata per Euro 2.103,32, oltre interessi legali maturati dalla data del reclamo.

Non può essere accolta l’ulteriore richiesta di refusione delle spese legali, in assenza di prova documentale dell’effettivo pregiudizio subito dal ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012) e non già avanzata nel reclamo (cfr. Collegio di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 14809 del 16 giugno 2021

Coordinamento, decisione n. 4618/2016), stante anche la serialità del contenzioso in esame (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.103,32, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI